

**Gruppo PLR e Verdi Liberali del
Consiglio comunale di Gordola**



Mozione Elaborata per adozione nuovo Regolamento Sportello e prestazioni in ambito sociale

Comune di Gordola
Via S. Gottardo 44
6596 Gordola

Gordola, 4 febbraio 2022

Signor Presidente,
Colleghe e colleghi Consiglieri Comunali

I sottoscritti Consiglieri comunali, avvalendosi della facoltà concessa dalla legge (art. 67 del regolamento comunale), formulano, mediante mozione elaborata, la seguente proposta di decisione al Consiglio comunale.

Facciamo riferimento ai recenti emendamenti proposti e approvati dal Consiglio Comunale, con l'approvazione del Preventivo 2022. Come espresso durante la discussione riteniamo indispensabile procedere ad una revisione generale dei vari regolamenti sociali, che vanno ammodernati, aggiornati e resi complementari ad aiuti e prestazioni sociali già elargite dal Cantone o da altri enti, creando un unico regolamento. A tal proposito i mozionanti hanno elaborato una proposta concreta e propongono l'istituzione di una speciale commissione sociale ad hoc per la definizione del regolamento finale.

L'obiettivo è quello di fornire ai nostri cittadini in difficoltà temporanea un aiuto dignitoso per ritrovare la loro autonomia e indipendenza, evitando pericolose incitazioni negative e derive assistenzialiste. Tali aiuti non devono pertanto essere automaticamente a fondo perso, come peraltro avviene già in numerosi ambiti (si pensi alle prestazioni complementari).

Oltre agli aiuti puramente finanziari riteniamo essenziale offrire una consulenza mirata, tramite l'istituzione di uno "sportello sociale", facilmente concretizzabile tramite il riorientamento e specializzazione dell'attività svolta dall'amministrazione comunale, e dall'agenzia AVS in particolare; questo sarà possibile liberando risorse da un migliore riorganizzazione dei compiti burocratici di routine (anche grazie all'informatizzazione). In questo progetto occorre pure coinvolgere e dare un ruolo attivo alla polizia di prossimità.

Pensare di risolvere i problemi semplicemente con la creazione di nuove figure professionali non è la strada giusta. Sul territorio sono già attive molte assistenti sociali (ospedali, cliniche, enti socio-sanitari, pro senectute, pro infirmis, ...); aggiungerne di ulteriori significa complicare ancor più la rete (si pensi a tutti i problemi di gestione della privacy e alle costose ridondanze). Bisogna semplicemente farla conoscere e attivarla con i giusti canali.

Gruppo PLR e Verdi Liberali del
Consiglio comunale di Gordola



Mozione Elaborata per adozione nuovo Regolamento Sportello e prestazioni in ambito sociale

Quella che proponiamo è una soluzione moderna, innovativa, inserita nel nuovo concetto cantonale delle reti integrate regionali, e in quello di polizia di prossimità (tra l'altro obiettivo questo della recente fusione con Minusio).

D'altronde, nel preambolo del Regolamento comunale viene esplicitato come il Comune di Gordola si impegna al miglioramento della qualità di vita degli abitanti attraverso uno sviluppo che consideri la compatibilità tra l'equità sociale, la protezione ambientale e l'efficienza economica.

Rammentiamo che il Municipio avrebbe la possibilità di far propria la presente mozione, elaborando subito un messaggio al Consiglio Comunale, e accelerando in tal modo l'iter legislativo.

Ringraziando già fin d'ora per l'attenzione che vorrete dare alla nostra proposta.

Con i nostri più cordiali saluti

GRUPPO PLR E VERDI LIBERALI

Gabriele Balestra

Cosimo Lupi

Ugo Borradori

Mauro Andreotti

Tania Sobbleti

Juan Corda

Roberto Felio

Allegato: bozza nuovo Regolamento su sportello e prestazioni in ambito sociale

COMUNE DI GORDOLA

REGOLAMENTO SU SPORTELLO E PRESTAZIONI

IN AMBITO SOCIALE

REGOLAMENTO SU SPORTELLO E PRESTAZIONI COMUNALI IN AMBITO SOCIALE

Il Consiglio Comunale di Gordola

Vista la Legge organica comunale (LOC) e le relative norme di applicazione,

d e c r e t a

I - Generalità

Art. 1 Scopo

Le prestazioni comunali in ambito sociale perseguono lo scopo di sostenere puntualmente persone in situazione di particolare disagio economico a carattere temporaneo. A tale scopo, ogni anno nel preventivo del Comune sarà incluso l'importo destinato all'aiuto sociale.

Viene inoltre fornita una puntuale consulenza in modo da indirizzare correttamente il cittadino verso competenti enti e aiuti sociali locali, cantonali e federali.

L'obiettivo è di supportare transitoriamente il cittadino bisognoso a superare una fase di difficoltà, evitando di cadere nell'assistenzialismo, e consentendogli di ritrovare autonomia e indipendenza.

Art. 2 Natura

Le misure di aiuto/consulenza contenute nel presente Regolamento hanno carattere temporaneo e sono intese a prevenire il ricorso alle prestazioni cantonali di carattere ricorrente; esse possono anche essere intese quale facilitazione o incoraggiamento in vista di un reinserimento sociale e professionale.

II - Sportello Sociale

Art. 3 Istituzione sportello sociale

Nel Comune di Gordola viene istituito uno "Sportello Sociale", inserito nell'amministrazione comunale, e affiancato all'agenzia AVS.

Esso può avvalersi della collaborazione e supporto di altri uffici comunali, in particolare quello delle finanze e la polizia di prossimità.

Art. 4 Modalità di funzionamento

Allegato Mozione Elaborata per adozione nuovo Regolamento Sportello e prestazioni in ambito sociale

La consulenza presso lo sportello sociale è offerta gratuitamente a tutti i cittadini.

Il Municipio provvede ad assicurare l'adeguata formazione del personale preposto a questo scopo, affinché la consulenza risulti efficiente ed efficace.

I collaboratori devono saper depistare le richieste ai competenti servizi della rete regionale e cantonale.

Annualmente il Municipio presenta al Consiglio Comunale, in sede di consuntivo, i dati statistici dell'attività svolta.

Art. 5 Finanziamento sportello sociale

I costi dello sportello sociale rientrano nel budget generale dell'amministrazione comunale, ritenuta l'ottimizzazione nell'impiego delle risorse umane disponibili.

Vengono pure finanziati gli interventi formativi specifici.

In caso di particolari necessità è possibile ricorrere a puntuali consulenze esterne.

III - Prestazioni sociali: generalità

Art. 6 Campo di applicazione

1. Il Comune eroga prestazioni nei seguenti casi:
 - a) spese per l'alloggio e garanzia per la locazione di alloggi (deposito garanzia);
 - b) spese per la salute e odontoiatriche;
 - c) spese per servizi funebri e sepoltura;
 - d) spese per attività a pagamento in ambito scolastico ed extrascolastico;
 - e) spese per eventi straordinari e altri bisogni puntuali.
2. Le prestazioni comunali sono erogate solo se richieste dall'interessato o da un suo rappresentante, rispettivamente su segnalazione di terze persone.
3. Oltre alle prestazioni puntuali, il Comune, in ossequio alle disposizioni e ai programmi cantonali di inserimento professionale, attiva, nel limite del possibile, misure concordate di inserimento formativo o lavorativo a favore di persone escluse dal mondo del lavoro.

Art. 7 Beneficiari

Le prestazioni comunali sono erogate alle persone sole, ai coniugi e alle famiglie, se sono cumulativamente rispettate le condizioni seguenti:

- a) mancato conseguimento del reddito disponibile residuale stabilito dall'art. 9;
- b) domicilio nel Comune da almeno tre anni o dimora (permesso B) da almeno 5 anni.

Art. 8 Esclusioni

Le prestazioni comunali non vengono erogate a:

- a) persone in mora con il pagamento delle imposte federali, cantonali e comunali che non presentano validi motivi di ordine finanziario;
- b) persone soggette a particolari disposizioni di sussidio federali o cantonali (richiedenti l'asilo, rifugiati, detenuti, ecc.);
- c) cittadini stranieri la cui residenza in Svizzera è stata autorizzata in base a una dichiarazione di terzi, che ne garantiscono il sostentamento;
- d) persone che hanno percepito indebitamente prestazioni sociali erogate dallo Stato, dal Comune o da altri enti pubblici o privati.
- e) persone che hanno già ottenuto o che potrebbero ottenere le medesime prestazioni tramite la Legge sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC), la Legge sull'assistenza sociale (LAS), la legge assistenza e cura a domicilio (LACD), gli aiuti per l'assicurazione malattia, o altre basi legali analoghe.

Art. 9 Unità di riferimento e calcolo del reddito determinante

1. L'unità di riferimento (titolare del diritto e persone conviventi o parenti) è determinata sulla base dell'art. 4 della Legge sull'armonizzazione delle prestazioni sociali (Laps) e dalla deroga di cui all'art. 21 della Legge sull'assistenza sociale (LAS).
2. Il reddito determinante è il reddito disponibile residuale (RDR), che risulta dal reddito lordo dedotti i seguenti costi: oneri sociali, spese per l'alloggio, assicurazione malattia, come stabilito dal Cantone sulla base dell'art.10 cpv. 2 e 3 LAPS.
3. Vengono computati tutti i redditi senza eccezione, compresi i contributi o gli aiuti erogati da enti, associazioni o fondazioni.
4. Al reddito si aggiunge la sostanza netta, esclusa l'abitazione primaria, dedotti fr.10'000.- per una persona sola e fr. 20'000.- per coppie e famiglie.
5. Al reddito si aggiunge pure 1/15 della sostanza netta che corrisponde all'abitazione primaria dedotti fr. 75'000.- per una persona sola e fr. 100'000.- per coppie e famiglie.
6. Fanno inoltre parte dei redditi computabili le parti di sostanza alle quali il richiedente ha rinunciato nei 10 anni precedenti la richiesta. L'importo computabile della sostanza netta a cui si è rinunciato è ridotto annualmente di CHF 10'000.00 a contare dall'anno successivo all'avvenuta rinuncia.
7. Per la determinazione del reddito e della sostanza fa stato il loro valore al momento della richiesta.
8. Il contributo erogato in un anno in base al presente Regolamento, sommato al reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento, non può superare globalmente il reddito soglia di cui all'art 10.

Art. 10 Limiti di reddito

1. Il limite del reddito disponibile residuale (in fr./anno) al di sotto del quale si può accedere alle prestazioni comunali è stabilito dal documento pubblicato annualmente dall'IAS "Armonizzazione e coordinamento delle prestazioni sociali (Laps)".
2. L'adeguamento del limite di reddito sarà adattato ogni anno in base alle direttive dell'IAS.
3. La somma delle prestazioni erogate in un anno civile in base al presente Regolamento e del reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento (RDR) non può superare il limite di reddito ex cpv. 1.)

Art. 11 Importi massimi

Gli importi massimi complessivi erogati in due anni civili in base al presente Regolamento sono di fr. 3'000.- per unità di riferimento di una persona e di fr. 4'000.- per due persone. Per ogni persona in più l'importo massimo aumenta di fr. 500.-).

Tali massimi possono essere adeguati al ribasso dal Municipio, in base alla disponibilità del Budget deciso annualmente a Preventivo dal Consiglio Comunale.

Art. 12 Casi di rigore

In casi di disagio particolarmente grave possono essere erogate prestazioni anche a persone escluse sulla base degli articoli che precedono.

IV - Tipologia delle prestazioni sociali

Art. 13 Deposito garanzia per locazione alloggi

1. Il contributo per il pagamento del deposito di garanzia è da intendersi quale prestito all'unità di riferimento, con lo scopo di consentire la locazione di un appartamento da adibire quale alloggio personale o familiare primario.
2. Le modalità di erogazione del prestito e la sua restituzione sono da convenire prima dell'erogazione con il beneficiario, rispettivamente con il locatore.
3. L'importo erogabile è limitato alla copertura di un massimo di tre mensilità, in virtù degli importi riconosciuti secondo l'art. 9 cpv. 1 e 2 LAPS.

Art. 14 Spese odontoiatriche

1. La richiesta di contributo per spese odontoiatriche deve essere preventivamente valutata dai Servizi comunali competenti, previa consegna di un rapporto medico e del preventivo.
2. Il contributo per spese odontoiatriche non può superare il 50% dei costi.
3. L'importo massimo versato è di CHF 3'000.00 per persona.
4. Il contributo massimo fissato annualmente, come al punto 3, può essere complessivamente raggiunto soltanto una volta ogni 4 anni.
5. Gli eventuali aiuti finanziari di altre prestazioni di sostegno inerenti la specifica spesa odontoiatrica saranno imputati in deduzione dal contributo comunale erogabile.

Art. 15 Spese per i servizi funebri e la sepoltura

1. Sono considerate spese funerarie e di sepoltura:
 - a) le spese derivanti dallo svolgimento del funerale, compreso l'acquisto del cofano per sepoltura o cremazione, il servizio mortuario di trasporto e il servizio funebre, secondo le cerimonie in uso, compresa la vestizione e la preparazione della salma;
 - b) le spese derivanti dal pagamento della concessione per il posto tomba, il loculo e il famedio, il colombaro o il deposito ceneri, comprese le spese per la preparazione e la chiusura.
2. Sono legittimati a chiedere il contributo comunale il coniuge superstite, i parenti in linea ascendente o discendente, fratelli e sorelle, il tutore, l'assistente o il curatore ed inoltre la direzione dell'Istituto in cui il defunto era degente.
3. La richiesta deve essere inoltrata entro due mesi dallo svolgimento della cerimonia funebre. Per le persone senza parenti prossimi, non degenti in istituti, la procedura è avviata d'ufficio.
4. Il contributo comunale viene erogato fino a un massimo di CHF 4'000.00 ritenuto che il funerale non superi ragionevolmente la spesa minima possibile riconosciuta dal tariffario assistenziale. Il sussidio è accordato in base all'importo effettivo delle spese comprovate. L'eventuale sostanza rimanente della persona defunta va computata a diminuzione della prestazione comunale. (senza riguardo ai limiti definiti dall'art. 9 cpv. 4 e 5).

Art. 16 Spese in ambito scolastico ed extrascolastico

1. Il contributo può essere richiesto per i costi ai quali l'unità di riferimento deve far fronte per i giovani in età di obbligatorietà scolastica, o che comunque frequentano ancora una scuola dell'obbligo.
2. Vengono considerati costi al fine dell'ottenimento di un contributo comunale le gite scolastiche, le settimane di scuola fuori sede, il doposcuola e la mensa. Sono esclusi i costi per il materiale scolastico. Inoltre il Municipio può considerare anche le eventuali attività sportive-ricreative e culturali extrascolastiche, in modo particolare quelle presenti sul territorio comunale.

3. Per ragazzi che frequentano una colonia estiva o sportiva può essere richiesto un contributo, con la condizione posta al punto 1 del presente articolo.
4. Il contributo per ogni domanda singola corrisponde a un importo massimo pari al 50% del costo a carico dell'unità di riferimento.
5. Per ogni giovane può essere richiesto nel corso della sua scolarità obbligatoria, come al punto 1, un importo massimo annuo di CHF 300.00.
6. La richiesta deve essere inoltrata entro il termine di iscrizione dell'attività per la quale si domanda un contributo.

Art. 17 Eventi straordinari e altri bisogni puntuali

1. Per eventi straordinari si intendono tutte quelle situazioni che non possono essere ragionevolmente previste, rispettivamente di bisogno puntuale documentato, che non rientrano negli ambiti definiti nel presente Regolamento e che incidono in modo rilevante sulla disponibilità finanziaria del richiedente.
2. Il contributo annuo massimo corrisponde a CHF 3'000.00 per le persone sole e a CHF 4'000.00 per le unità di riferimento composte da due persone. Per ogni persona in più di cui è composta l'unità di riferimento vanno aggiunti CHF 500.00.
3. Il contributo massimo fissato annualmente, come al punto 2, può essere complessivamente raggiunto soltanto una volta in 4 anni.

Art. 18 Assistenza tra parenti

Il Municipio è autorizzato a far valere il diritto di regresso verso i parenti obbligati all'assistenza sulla base dell'art. 328 CC.

V - Procedura per le prestazioni sociali

Art. 19 Domanda

La domanda per l'ottenimento delle prestazioni comunali deve essere inoltrata per iscritto al Municipio per il tramite della Cancelleria comunale, che garantisce la necessaria collaborazione, allegando:

- a) l'ultima notifica di tassazione disponibile, l'ultima dichiarazione fiscale, l'estratto UEF), come pure ogni altro documento atto a comprovare redditi e sostanza al momento della richiesta;
- b) i giustificativi di spesa (fatture, preventivi, ecc.) per le prestazioni di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17;
- c) la richiesta di deposito di garanzia (per il prestito di cui all'art. 13).

Art. 20 Obbligo di informazione

1. Il richiedente, rispettivamente il beneficiario di una prestazione, è tenuto a dare ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie al momento della richiesta e qualora intervengano delle modifiche della sua situazione.
2. A richiesta l'interessato deve svincolare ogni Autorità, ente pubblico o privato e ogni terzo in genere, dal segreto d'ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.

Art. 21 Restituzione e rimborso dei contributi

1. La prestazione comunale indebitamente percepita deve essere restituita.
2. Il diritto di esigere la restituzione scade dopo un anno dal momento in cui il Municipio o il Servizio delegato è venuto a conoscenza dell'indebito, ma in ogni caso dopo dieci anni dal versamento della prestazione.
3. La restituzione può essere condonata, in tutto o in parte, se il beneficiario ha ricevuto la prestazione in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo gravoso.
4. Tutti i contributi elargiti in virtù del presente regolamento sono di principio considerati come prestito. Nel caso in cui le condizioni finanziarie del beneficiario migliorassero, il Comune può pertanto, entro 10 anni dal versamento della prestazione, richiederne la restituzione totale o parziale (anche rateale). Trascorso il termine di dieci anni il contributo si trasforma in sussidio a fondo perso. La richiesta di rimborso può essere estesa agli eredi, nella misura in cui non rinuncino all'eredità.

Art. 22 Decisione

Il Municipio decide celermente sulla richiesta. La Cancelleria comunale è incaricata di istruire le pratiche e di allestire un preavviso. Nei casi urgenti il servizio è autorizzato a concedere aiuti fino a un importo massimo di CHF 500.00, che farà successivamente ratificare dal Municipio. L'importo anticipato sarà in seguito dedotto dall'aiuto stabilito dal presente Regolamento.

Art. 23 Cessione della prestazione

Il beneficiario cede al Comune, sino a concorrenza dell'importo anticipato secondo il presente Regolamento, tutte le prestazioni successivamente ottenute per lo stesso titolo.

VI - Disposizioni finali

Art. 24 Applicazione

1. Il Municipio è competente per l'applicazione del presente Regolamento. Esso emana le necessarie disposizioni esecutive.
2. Nel caso di delega decisionale a un servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo sarà data facoltà di reclamo al Municipio, entro 30 giorni dalla notifica della decisione.
3. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di 30 giorni.

Art. 25 Riesame del Regolamento

Il presente Regolamento viene riesaminato all'inizio di ogni legislatura, previo rapporto del Dicastero competente, da presentare al Consiglio Comunale, unitamente alle proposte di eventuali adeguamenti.

Art. 26 Entrata in vigore

Il Municipio fissa la data di entrata in vigore del presente regolamento, dopo che lo stesso sarà stato approvato dalla competente Autorità cantonale.

Il Budget disponibile per il primo anno deve essere conforme alle cifre approvate nel preventivo corrispondente (conti 3637.000, 3637.001, 3632.110, per un totale di fr. 52'600.-).

Art. 27 Abrogazioni

Sono abrogati tutti i vari Regolamenti sociali attivi fino ad ora a Gordola, ed in particolare il *Regolamento per la concessione di una prestazione complementare comunale a favore degli anziani, dei superstiti e degli invalidi* e il *Regolamento per il contributo alle spese per l'alloggio*.